

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE SECONDA

Registro Ordinanze:5568/2004

Registro Generale: 9231/2004

nelle persone dei Signori:

ROBERTO CAPUZZI Presidente
GIUSEPPE SAPONE Cons. , relatore
ANNA BOTTIGLIERI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **20 Ottobre 2004**

Visto il ricorso 9231/2004 proposto da:

SOC GIP GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI SRL + 1
SOC STUDIO ZETA PUBBLICITA' SRL

rappresentato e difeso da:

FRASCAROLI AVV. RUGGERO
FRASCAROLI AVV. ANDREA

con domicilio eletto in ROMA

V.LE REGINA MARGHERITA, 46
presso
FRASCAROLI AVV. RUGGERO

contro

COMUNE DI ROMA

rappresentato e difeso da:

ROCCHI AVV ROSALDA

con domicilio eletto in ROMA

VIA TEMPIO DI GIOVE, 21

presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della deliberazione n. 426 del 2.07.2004, con cui la Giunta Comunale di Roma ha deliberato di approvare, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi, le seguenti integrazioni della deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 1689/97, riguardante il procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, ferme restando le disposizioni stabilite dalla deliberazione n. 254/95 e successive integrazioni e modificazioni;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI ROMA

Udito il relatore Cons. GIUSEPPE SAPONE e uditi gli avv.ti Frascaroli e Baroni in sostituzione Rocchi;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato limitatamente alla disposizione (art. 1, comma 10) che stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione dell'atto di autocertificazione, che l'intimata amministrazione provvederà a fissare di nuovo tenendo conto della concreta situazione della ricorrente;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 20 ottobre 2004

Presidente

Consigliere